

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale). (17R00421) ..... Pag. 1

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. 0181/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres. (17R00471) ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. 0184/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (17R00472) ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. 0185/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (17R00473) ..... Pag. 7

#### REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 45/R.

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni). (17R00422) ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2017, n. 46/R.

Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015. (17R00423) ..... Pag. 14



<b>REGIONE SICILIA</b>	
LEGGE 10 agosto 2017, n. 12.	LEGGE 11 agosto 2017, n. 15.
<b>Disposizioni contabili.</b> (17R00443)..... <i>Pag.</i> 33	<b>Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.</b> (17R00446)..... <i>Pag.</i> 38
LEGGE 10 agosto 2017, n. 13.	LEGGE 11 agosto 2017, n. 16.
<b>Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.</b> (17R00444) ..... <i>Pag.</i> 33	<b>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.</b> (17R00447)..... <i>Pag.</i> 41
LEGGE 11 agosto 2017, n. 14.	LEGGE 11 agosto 2017, n. 17.
<b>Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale.</b> (17R00445)..... <i>Pag.</i> 37	<b>Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.</b> (17R00448) ..... <i>Pag.</i> 56



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 24.

**Modifiche alle leggi regionali 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 13 dell'11 agosto 2017).*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria).*

1. Alla fine del primo periodo del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.».

2. Al comma 3, dell'art. 1, della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni», sono soppresse.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della l.r. 24/2009*

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le strutture ricettive e», sono soppresse.

2. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall'itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico - padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all'art. 4.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 della l.r. 24/2009*

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, individuato ai sensi della legge regionale n. 5/1993», sono soppresse.

2. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «provinciali» è sostituita dalla seguente: «competenti».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 della l.r. 24/2009*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «presupposto» è sostituita dalle seguenti: «elemento di riferimento» e il secondo periodo è soppresso.


2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«*1-bis*. La Carta inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti.».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.».



4. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «individuati» sono inserite le seguenti: «dai proponenti» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia.».

5. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all'art. 9, comma 1.».

6. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'Ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.».

7. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.».

8. Il comma 9, dell'art. 4, della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

#### Art. 5.

##### *Modifiche dell'art. 5 della l.r. 24/2009*

1. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «che definiscano le modalità d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi», sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 9.».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 7-bis della l.r. 24/2009*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Alta Via dei Monti Liguri*). — 1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all'organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell'Alta Via dei Monti Liguri.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.».

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 24/2009*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Interventi ed attività*). — 1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all'Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;

c) azioni volte a favorire l'integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;

d) promozione e marketing territoriale della REL.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.».



## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 24/2009*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (*Attuazione degli interventi e delle attività*).

— 1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'art. 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all'art. 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza.

2. All'attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 2.

4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite all'art. 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'art. 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.»

## Art. 9.

*Abrogazione dell'art. 10 della l.r. 24/2009*

1. L'art. 10 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 11 della l.r. 24/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'art. 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni», sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3-bis. La deroga prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri.»

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 11-bis della l.r. 24/2009*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti: «La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati, su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 5.»


2. Alla fine del comma 8 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «e notificano l'avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopraccitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato.»

## Art. 12.

*Modifica all'art. 12 della l.r. 24/2009*

1. Dopo la lettera i-*quinquies*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«i-sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall'Ente competente e per violazione di cui all'art. 11, comma 3-bis;



i-septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 13 della l.r. 24/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Le province territorialmente competenti provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione provvede».

2. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «le province si avvalgono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione si avvale.».

Art. 14.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) e alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)).*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2017, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emanazione dell'atto di cui al comma 1.».

Art. 15.

*Norma transitoria*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti coordinatori di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 24/2009 come modificata dalla presente legge.

2. Le disposizioni previste agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 24/2009, come sostituiti dalla presente legge, non si applicano ai procedimenti di concessione di contributi o fondi regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2017

TOTI

(Omissis).

17R00421

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. **0181/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017)*

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante le «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo» con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) con la quale la Regione ha, fra l'altro, disciplinato la procedura per il rilascio delle concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiali litoide, come espressamente previsto dall'art. 1 della legge medesima;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;

Visto il «Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17», emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres. e modificato con proprio decreto 25 ottobre 2011, n. 0254/Pres.;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal 1° aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'art. 6, comma 1;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres. entrato in vigore il primo aprile 2011, con cui sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, così come individuate nel tariffario generale di cui all'art. 2 allegato al decreto in parola;



Visto ancora il regolamento emanato con proprio decreto 14 aprile 2014, n. 068/Pres. entrato in vigore il 23 aprile 2014, con cui è stato abrogato il regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres. e sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, così come individuate nel tariffario generale di cui all'allegato A al decreto in parola;

Visto in particolare l'art. 3 del regolamento da ultimo citato, che espressamente prevede che i canoni di concessione siano soggetti ad aggiornamento triennale, dovendosi applicare, in sede di revisione, un coefficiente di aggiornamento pari almeno alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio;

Valutato che dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con proprio decreto n. 068/Pres./2014 ad oggi la rivalutazione monetaria degli indici ISTAT è stata in media pari a zero e pertanto rimangono invariati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo individuate nel tariffario generale allegato A al decreto in parola;

Preso atto altresì che, in sede di applicazione del proprio decreto n. 068/Pres./2014, sono stati ulteriormente definiti alcuni criteri e tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale, in particolare in relazione a quelli aventi carattere di navigabilità, modificativi e integrativi rispetto a quelli disciplinati dal vigente regolamento, utili e necessari in particolare per una più omogenea e uniforme applicazione nei confronti dell'utenza dei canoni di cui trattasi;

Atteso che ai sensi dell'art. 33, comma 8, della legge regionale n. 11/2015 i canoni dovuti per le attività di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali sono determinati dal regolamento di cui all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 e che in data 23 marzo 2017 la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche ha comunicato la compatibilità tra le tipologie di utilizzo previste nel nuovo tariffario generale per le attività di taglio e asporto di alberi e arbusti con la norma citata, suggerendo di fare espresso riferimento nel tariffario in parola alla richiamata disposizione di legge;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario sostituire il tariffario generale allegato A al proprio decreto n. 068/Pres./2014, al fine di recepire e individuare i criteri e le tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale emersi;

Vista la deliberazione della Giunta n. 902 del 18 maggio 2017 con cui è stato emanato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 13 del 19 luglio 2017 (estratto n. 41/2017 del processo verbale) sulla succitata deliberazione della Giunta n. 902/2017;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta n. 1426 del 28 luglio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 068/Pres. al fine della sostituzione del tariffario generale allegato A al regolamento stesso.

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato A  
al D.P.Reg. 068/2014*

1. Il tariffario generale di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 068/2014 è sostituito dal tariffario generale di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 3.


*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis)

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00471



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. 0184/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 86 della menzionata legge regionale 3/2015;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg-Riforma delle politiche industriali)», emanato con proprio decreto 18 aprile 2017, n. 084/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1409;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI


**Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresafvg - Riforma delle politiche industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.**

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifica all'art. 7 del regolamento emanato con DPR n. 84/2017*

1. All'art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. le parole: «diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)» sono soppresse.





## Art. 2.

*Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 84/2017*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 84/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) dalla relazione attestante la riconducibilità del progetto al piano industriale e ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;»;

b) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole: «la data» è inserita la seguente: «presunta»;

c) dopo la lettera d) del comma 3 è inserita la seguente:

«d-bis) dalla documentazione concernente i parametri di cui al comma 2 dell'art. 8;»;

d) alla lettera a) del comma 4 le parole: «dall'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

e) alla lettera b) del comma 4 le parole: «dall'art. 9,» sono sostituite dalla seguente: «dai»;

f) la lettera e) del comma 4 è abrogata.

## Art. 3.

*Modifica all'art. 14 del DPRReg. 84/2017*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 84/2017 le parole: «Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di conclusione dell'iniziativa e di presentazione della rendicontazione sono fissati col decreto di concessione.».

## Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Con riguardo all'annualità 2017, in deroga a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 del DPRReg. 84/2017, la domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), entro il trenta settembre 2017, e comunque non prima della trasmissione al consorzio della deliberazione con la quale la Giunta regionale si esprime ai sensi dell'art. 80, comma 4 della legge regionale 3/2015 in ordine al coordinamento del piano industriale con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria.

2. Le domande presentate al di fuori del termine previsto dal comma 1 sono archiviate d'ufficio e il servizio competente ne dà tempestiva comunicazione al richiedente.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

17R00472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2017, n. **0185/Pres.**

**Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2017)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale) come da ultimo modificata con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), recante al titolo IX, capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;


Visti in particolare i seguenti articoli della legge regionale n. 2/2002:

145, commi da 1 a 4, e 146 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una commissione esaminatrice;

147, comma 1, ai sensi del quale l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'art. 148;

148 ai sensi del quale, con deliberazione della giunta regionale, sentito il collegio, sono disciplinati i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale n. 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di



cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori»;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto n. 0132/Pres./2004, in particolare al fine di:

a) aumentare la durata minima del corso di soccorritore da 120 a 160 ore al fine di consentire lo svolgimento di almeno 120 ore di corso riferito alla materia sanitaria e le restanti ore di corso riferite alle materie tecniche;

b) prevedere che le domande siano presentate direttamente al collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci anziché alla scrivente direzione centrale;

c) integrare e modificare l'articolo regolamentare riferito alla composizione della commissione giudicatrice prevedendo che non venga previsto un sostituto in relazione alla figura dell'esperto in nivologia e valanghe a causa della difficoltà di reperimento di una tal figura disponibile all'incarico e che la commissione esaminatrice per la figura di istruttore venga integrata anche con la presenza del funzionario regionale che funge da segretario;

Vista la nota di data 24 marzo 2017 (ad prot. 7177/PROD/PROTUR/TUR di data 30 marzo 2017) con la quale il collegio regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., in esito alla nota prot. n. 6149/PROTUR/TUR di data 16 marzo 2017;

Visto il testo recante «Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del presidente della regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.»; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1407;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/

Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica al regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori, emanato con decreto del presidente della regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica al titolo del decreto del presidente della regione n. 132/2004*

1. Al titolo del decreto del presidente della regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres, le parole: «(Disciplina organica del turismo) e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)».

Art. 2.

*Modifica all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 132/2004*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 132/2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centosessanta»;

b) dopo la parola: «notturna» sono aggiunte le seguenti: «e di cui almeno 120 dedicate alla materia sanitaria».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del presidente della regione n. 132/2004*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 132/2004, sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera b-bis 1) del comma 1, le parole: «, o sostituto,» sono soppresse;

b) al comma 1-ter le parole: «e b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «, b-bis) e b-ter)».

Art. 4.

*Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 132/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 132/2004, le parole: «alla direzione centrale delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «al collegio regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci».



## Art. 5.

*Modifica all'art. 10 del decreto  
del presidente della regione n. 132/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 132/2004, le parole: «il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «il termine stabilito dall'art. 159, comma 2, della legge regionale 2/2002».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

**17R00473**

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 45/R.

**Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'11 agosto 2017)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 672 del 19 luglio 2017;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all'osservazione ivi formulate;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 829;

Considerato quanto segue:

1. Le modifiche al regolamento vigente si sono rese necessarie sia per correggere alcuni errori materiali che al fine di semplificare la disciplina del procedimento di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nonché le modalità di rilascio delle medesime;

2. In particolare, le modifiche di cui agli articoli 2, 9, 17, 28 e 29 si sono rese necessarie al fine di adeguare la disciplina regolamentare ai successivi interventi legislativi in materia;


3. Preso atto del parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare il testo all'osservazione ivi formulata e relativa all'articolo 2 (Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 60/R/2016) al fine di rendere maggiormente chiara la disciplina relativa alle modalità di accorpamento di più concessioni del bene demaniale in relazione alle eventuali diverse scadenze delle concessioni stesse;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «dell'ufficio del genio civile» sono sostituite dalle seguenti «del settore regionale» e le parole «d'ora in poi



denominato dirigente responsabile» sono sostituite dalle seguenti «d'ora in poi denominato dirigente del settore competente».

2. Al comma 3 dell'art. 3 prima delle parole «Al provvedimento» sono inserite le seguenti «Fatti salvi i casi di cui all'art. 24, comma 6,».

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 4 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. L'art. 4 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Accorpamento di concessioni*) — 1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d'ora in poi il settore competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpate le stesse in un'unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.

2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.»

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «la concessione può essere rilasciata» sono sostituite dalle seguenti «la stessa può essere rilasciata».

2. Il comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all'attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all'investimento previsto dell'area oggetto di concessione, anche in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso.»

3. Al comma 4 dell'art. 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «temporanee» è sostituita dalla seguente «brevi».

4. Il comma 5 dell'art. 5 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Le concessioni brevi di cui all'art. 13, comma 1 lettere *d*), *e*) e *f*) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 7 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 il primo inciso è sostituito dal seguente:

«1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi:».

2. Alla lettera *c*) del comma 1, dell'art. 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola «fluviale» è inserita la seguente «orti».

3. Alla lettera *m*) del comma 1, dell'art. 7 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «ponti,» è cassata.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 8 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Alla lettera *d*) del comma 1, dell'art. 8 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «con occupazione» sono cassate.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 11 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 4 dell'art. 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «sessanta» è sostituita da «trenta».

2. Il comma 5 dell'art. 11 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b*) il settore competente, verificata l'ammissibilità della domanda di concessione, rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.»

2. Alla lettera *a*) del comma 2, dell'art. 12 del d.p.g.r. 60/R/2016, le parole «comprensivi i del codice fiscale e/o della partita I.V.A.» sono cassate».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

«3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati.»

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*e*) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d'uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti e tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi;».



2. La lettera *g*) del comma 1, dell'art. 13, del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*g*) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione;».

3. Dopo la lettera *g*), del comma 1, dell'art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:

«*g-bis*) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all'assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse;».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Alla lettera *a*) del comma 2, dell'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «*aa*» sono cassate.

2. Alla lettera *b*) del comma 2, dell'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «ovvero l'informazione antimafia nei casi di cui all'art. 91, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 159/2011 nei casi ivi previsti;» sono cassate.

3. Dopo la lettera *b*), del comma 2, dell'art. 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:

«*b-bis*) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 17 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Alla lettera *a*) del comma 1, dell'art. 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «nel caso» sono sostituite dalle seguenti «nei casi».

2. Alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 17 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 18 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 18 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 21 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale in materia,» sono sostituite dalle seguenti «In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo,».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 23 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 23 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «di durata» sono sostituite dalle seguenti «per».

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Alla lettera *l*), del comma 1, dell'art. 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 prima della parola «obbligo» è inserita la seguente «l'eventuale».

2. Dopo la lettera *m*), del comma 1, dell'art. 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserita la seguente:

«*m-bis*) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento.».

3. Il comma 3 dell'art. 24 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 34, comma 1.».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14.».

2. Il comma 6 dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.».



## Art. 16.

*Modifiche all'art. 26 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 26 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «in particolare per» sono sostituite dalle seguenti «nei seguenti casi».

## Art. 17.

*Modifiche all'art. 27 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1, primo inciso dell'art. 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «commi 2 e 3» sono cassate.

2. Alla lettera a) del comma 1, dell'art. 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «del disciplinare» è sostituita dalla seguente «del provvedimento di concessione».

3. Alla lettera c) del comma 3, dell'art. 27 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«c) a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «annuo» è cassata.

2. Il comma 5 dell'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell'anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

«5-bis Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili.».

3. Il comma 9 dell'art. 28 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo la parola «proprietari» è inserita la seguente «o gestori».

## Art. 20.

*Modifiche all'art. 30 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 2 dell'art. 30 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «Il canone ricognitorio non può essere inferiore a euro 250 e superiore a euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300».

## Art. 21.

*Modifiche all'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 2 dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.».

2. Al comma 3 dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «rilasciata previa» sono sostituite dalle seguenti: «costituita mediante».

3. Al comma 4 dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «dirigente responsabile» sono sostituite dalle seguenti «dirigente del settore competente».

4. Dopo il comma 4 dell'articolo dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.».

## Art. 22.

*Modifiche all'art. 32 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 32 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione.».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 33 del d.p.g.r. 60/R/2016*


1. La lettera a), del comma 2 dell'art. 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 34 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 34 del d.p.g.r. 60/R/2016 la parola «occorrenti» è cassata e le parole «e sono determinati sulla base di» sono sostituite dalle seguenti «l'importo è determinato in base alle».



## Art. 25.

*Modifiche all'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «per la» sono sostituite dalla seguente «di» e le parole «di cui al presente regolamento» sono cassate.

2. La lettera *n*) del comma 1 dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*n*) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell'utilizzo dell'opera idraulica stessa;».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.

4. Alla lettera *c*), del comma 4, dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole «e valore di mercato delle superficie interessate;».

5. Al comma 5 dell'art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «legge regionale» sono cassate.

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 36 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Il comma 5 dell'art. 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

«5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 36 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

«6-bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.».

## Art. 27.

*Modifiche all'art. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. La rubrica dell'art. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente «Revoca, decadenza e scadenza».

2. Al comma 1 dell'art. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «e senza obbligo di indennizzo,» sono cassate.

3. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016, è sostituita dalla seguente:

«*b*) mancato pagamento di due annualità del canone;».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 38 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unita-

mente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione.».

## Art. 28.

*Modifiche all'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. Al comma 1 dell'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 le parole «del dirigente responsabile» sono sostituite dalle seguenti «dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1-bis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'art. 35.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi.

Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.».

## Art. 29.

*Modifiche all'art. 41 del d.p.g.r. 60/R/2016*

1. I commi da 4 a 11 dell'art. 41 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono abrogati.

## Art. 30.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 agosto 2017

*La Vicepresidente:* BARNI

17R00422



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2017, n. 46/R.

**Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 dell'11 agosto 2017)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto gli articoli 4, comma 1, lettera *l*) e 42 dello Statuto;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, che approva le linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Visto il decreto della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30, che approva le linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere *a) b) c) d) h)*, e comma 2, articolo 12 e articolo 13;

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) ed in particolare l'articolo 3;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12-*bis*, comma 4, lettere *e)* ed *f)* della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo». Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);

Visti i Piani di gestione dei Distretti dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs 152/2006 delle Autorità di bacino distrettuale ed in particolare:

*a)* il parere favorevole con osservazioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale reso in data 13/06/2017;





b) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale reso in data 15/06/2017;

c) il parere favorevole con osservazioni dell’Autorità di bacino distrettuale del Po reso in data 15/06/2017;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare «Territorio, ambiente» espresso nella seduta del 18 luglio 2017 e di dover adeguare conseguentemente il testo all’osservazione ivi formulate;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2017, n. 830;

Considerato quanto segue:

1. a seguito del riassetto delle competenze istituzionali della Regione e di quanto rilevato nel corso del primo anno di attuazione delle disposizioni regolamentari contenute nel d.p.g.r. 61/R/2016, si è reso necessario nell’ottica dell’utilizzo razionale della risorsa idrica:

a) individuare ulteriori usi delle acque, in aggiunta a quelli già inseriti all’interno dell’articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016, quali gli usi didattici ed ambientali e per l’esercizio di fontanelli pubblici in gestione ai comuni;

b) modificare la formula di calcolo del canone di concessione, al fine di garantire una piena proporzionalità tra i quantitativi di acqua resi in concessione e le somme da corrispondere da parte dell’utenza, nonché per rendere più efficaci le azioni di incentivazione al risparmio idrico previste dal regolamento;

c) introdurre una disciplina transitoria per la definizione sia della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale, che per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto, dal momento che in alcuni ambiti territoriali, antecedentemente all’anno 2016, le concessioni erano rilasciate sulla base della portata massima prelevabile;

d) adeguare le disposizioni del presente regolamento al fine di raccordarle le previsioni con gli obiettivi dell’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, collegando il programma per il completamento della banca dati contenente le informazioni relative ai prelievi all’opportunità di prevedere in futuro, una formula di calcolo del canone che tenga conto anche dei quantitativi effettivamente consumati dall’utente nel corso dell’anno solare di riferimento;

e) ampliare le casistiche di incentivazione al risparmio idrico e all’oculato utilizzo della risorsa, da parte dell’utenza, introducendo nuovi casi di riduzioni di canone collegati a nuove forme di risparmio idrico e di controllo dei prelievi;

f) estendere l’obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ai quantitativi annui prelevati;

2. si è reso altresì necessario, anche in attuazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo, apportare

semplificazioni alle modalità per la presentazione delle domande di concessione e alle procedure istruttorie, attraverso il coordinamento dei vari procedimenti eventualmente connessi con il rilascio del titolo concessorio, nonché alleggerire il procedimento di rilascio delle varianti non sostanziali relative a richieste di diminuzione di prelievo, trattandosi di richieste che modificano la concessione attenuandone la pressione sul corpo idrico oggetto di prelievo;

3. con riferimento alle concessioni per uso idroelettriche, le modifiche introdotte dal presente regolamento forniscono una prima risposta:

a) alle istanze della Commissione Europea che, nell’ambito del caso EU-PILOT 6011/2014/ENVI, ha chiesto informazioni sulle modalità attraverso cui le Autorità italiane, nell’ambito delle ordinarie procedure autorizzative, eseguono le valutazioni ambientali sugli impianti relativi alle concessioni di derivazione per produzione di forza motrice in istruttoria, ponendo di fatto l’Italia in una condizione di pre-contenzioso;


b) all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia europea, con sentenza del 1° luglio 2015, che stabilisce che gli Stati membri sono tenuti — salvo concessione delle deroghe previste dalla Direttiva — «a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque, alla data prevista dalla direttiva», intendendo per «deterioramento dello stato» la condizione nella quale lo stato di anche uno solo degli elementi di qualità del corpo idrico superficiale, ai sensi dell’allegato V della direttiva, si degrada di una classe, anche se ciò non si traduce automaticamente in un deterioramento nella classificazione complessiva dello stato di qualità dello stesso corpo idrico superficiale;

4. è stato ritenuto di conseguenza opportuno, anche a seguito dell’entrata in vigore il 17 febbraio 2017 del decreto ministeriale ambiente 294/2016 ed in conseguenza dell’emanazione dei decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29/2017 e 30/2017:

a) riformulare i criteri per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico, inquadrandoli in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, ricorrendo all’introduzione di una norma transitoria che detti precise condizioni di inammissibilità nei casi di nuove concessioni, da applicarsi nelle more di atti di pianificazione che non esplicitino misure il tal senso;

b) abrogare l’articolo 6 del d.p.g.r. 61/R/2016 perché in sovrapposizione con quanto di competenza delle Autorità di bacino distrettuali, in considerazione dell’ormai completa operatività delle stesse;

5. è infine stato ritenuto necessario introdurre una norma transitoria per la definizione dei procedimenti connessi al prelievo di acqua ad uso idroelettrico, coerente con



la disciplina dei procedimenti in corso in materia di acque pubbliche contenuta nell'articolo 3 della l.r. 77/2016;

6. sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione consiliare, è stato quindi ritenuto opportuno rendere più chiara all'interno dell'articolo 2 la definizione della componente del canone a corrispettivo fisso e a corrispettivo variabile, in particolare per quanto riguarda la portata idrica effettivamente utilizzata;

7. sono state recepite le prescrizioni dettate dalle Autorità di bacino distrettuale e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;

8. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana;

Si approva il presente regolamento:

### Capo I

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 AGOSTO 2016, N. 61/R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 «NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI» RECANTE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI PER L'USO DI ACQUA.

MODIFICHE AL D.P.G.R. 51/R/2015)

#### Art. 1.

##### Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016

1. Al punto 3 dei considerato del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) le parole «per le microimprese» sono soppresse.

2. Al punto 10 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai

decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30».

3. Alla lettera *b*) del punto 11 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettando le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183)».

4. Dopo il punto 13 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 61/R/2016 è aggiunto il seguente:

«13-bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:

*a*) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;

*b*) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);»

#### Art. 2.

*Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016.*


1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti lettere:

«*c-bis*) «costo di prenotazione della risorsa»: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell'acquisizione del diritto di prelevare acqua;

*c-ter*) «Canone fisso (CF)»: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d'uso, indipendentemente dai quantitativi d'acqua concessionati;

*c-quater*) «canone variabile (CV)»: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d'uso e dalle relative opere di captazione.

*c-quinquies*) «portata media annua di concessione (PMA)»: portata media che l'utente può prelevare nell'anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione;



*c-sexies*) «volume massimo di concessione (VMC)»: volume massimo che l'utente può prelevare nell'anno solare e definito nel disciplinare di concessione;».

2. Le lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogate.

3. La lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*m)* «campo pozzi o campo sorgenti»: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta;».

#### Art. 3.

*Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*c)* «uso agricolo»: qualora l'utilizzazione dell'acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile;».

2. Dopo la lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti:

«*h-bis)* «uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale»: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale;

*h-ter)* «uso pubblico riqualificativo»: utilizzo per l'alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni.

#### Art. 4.

*Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni. Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni*) — 1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del regio decreto 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 ed in coerenza:

*a)* con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici:

1) per l'effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;

2) per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il

mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;

*b)* con gli atti di intesa interregionale;

*c)* con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015.

2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:

*a)* acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;

*b)* acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.

3. Ai fini del comma 2, l'eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un'autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L'autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell'impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.

4. Con deliberazione della Giunta regionale:

*a)* sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;

*b)* sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;

*c)* nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera *b)*, si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell'autodichiarazione;

*d)* sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.

5. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:

*a)* l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;



b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;

c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.

6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.

7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.

8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.»

#### Art. 5.

*Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico. Sostituzione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico) — 1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47;

b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;

c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;

d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in

base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.

3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.

4. Nel caso di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.»

#### Art. 6.

*Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione. Sostituzione dell'articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 14 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione) — 1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c-ter) e c-quater) È altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c-quinquies), espressa in litri secondo.

2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.

3. L'importo del canone di concessione è così definito:

$$\text{Canone di concessione annuo} = \text{CF} + \text{CV} \times \text{PMA}$$

4. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico:

a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;

b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.

5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CV di importo più elevato.

6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all'articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.»



## Art. 7.

*Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 1775/1933. Inserimento dell'articolo 14-bis nel d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. Dopo l'articolo 14 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. (Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 1775/1933) — 1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all'articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.»

## Art. 8.

*Casi di esenzione dalla corresponsione del canone. Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inserite le seguenti:

«d-bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h-bis);

d-ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h-ter);».

## Art. 9.

*Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone. Sostituzione dell'articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone) — 1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:

a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;

b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;

c) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;

d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in

grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;

e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B;

f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico;

g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;

h) qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;

i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;

l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;

m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:

1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;

2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis del d.p.g.r. 51/R/2015;


2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).

3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):

a) non si applica se l'installazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;

b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di installazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis del d.p.g.r. 51/R/2015.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo



non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.

5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da *b*) a *g*) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all'80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l'utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l'entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.»

#### Art. 10.

*Casi e modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone. Modifiche all'articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2016 la parola «è» è sostituita con le seguenti: «può essere».

#### Art. 11.

*Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni. Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni) — 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:

*a*) l'ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.

*b*) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera *a*).

2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera *b*):

*a*) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all'onere del contributo di cui all'articolo 7 del regio decreto 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;

*b*) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;

*c*) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.

3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all'articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.»

#### Art. 12.

*Domanda di concessione.  
Modifiche all'articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. A comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui all'articolo 42.».

2. Il comma 3 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessita di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.».

#### Art. 13.


*Modalità di presentazione della domanda.  
Sostituzione dell'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 42. (Modalità di presentazione della domanda) — 1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.

2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d'inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali



è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, in caso di rinnovo;

d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell'informazione antimafia nei casi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 159/2011, ove prevista.

4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.

5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d'inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.».

#### Art. 14.

*Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda. Sostituzione dell'articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 44 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. (*Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda*) — 1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:

a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3;

b) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 42, comma 5;

c) oltre la scadenza dei termini indicati nell'articolo 46, commi 1 e 2 e nell'articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.

2. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell'articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.

3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.

4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.».

#### Art. 15.

*Avviso di istruttoria. Sostituzione dell'articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 45 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente:

«Art. 45. (*Avviso di istruttoria*) — 1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del richiedente;

b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:

1) luogo di presa;

2) luogo e modalità di eventuale restituzione;

3) uso della risorsa idrica;

4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;

5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;

6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;


c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;

d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;

e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;

f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;

g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammis-



sione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.

2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima legge 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3.

4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990.

5. Ai fini del comma 4 l'avviso corredata dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:

a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del regio decreto 1775/1933;

b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del decreto legislativo 152/2006;

c) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;

d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;

e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;

f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti

che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;

g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in:

1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;

2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.

h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 1775/1933.

6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:

a) all'azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;

b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.

7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.»


#### Art. 16.

##### *Concorrenza. Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con il seguente:

«Art. 46. (*Concorrenza*) — 1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.

2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri





cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.

3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 90-*bis*, comma 1.

4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell'insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.

5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all'articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del regio decreto 1775/1933 con particolare riferimento a:

- a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
- b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.

7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).

10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.».

#### Art. 16 - bis

*Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali. Modifiche all'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «comma 4» sono sostituite dalla seguenti:

«comma 5».

2. Al comma 6 dell'articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «comma 3» sono sostituite dalla seguenti:

«comma 6».

#### Art. 17.

*Visita locale di istruttoria. Modifiche all'articolo 48 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3.».

#### Art. 18.

*Iter istruttoria. Sostituzione dell'articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2016*


1. L'articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. (Iter istruttoria) — 1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell'autorità di bacino distrettuale previsto dall'articolo 7, comma 2 del regio decreto 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell'articolo 46 o 47.

2. All'istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla legge 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all'articolo 46, commi 1 e 2 e all'articolo 47, comma 3.

3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 può articolarsi:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regio



nali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:

1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell'istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;

2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.

4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l'acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.»

#### Art. 19.

*Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica. Sostituzione dell'articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 50 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. (*Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica*) — 1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un'unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenze dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r. 39/2005.

3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisivo, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.

4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.»

#### Art. 20.

*Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico. Modifiche all'articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole: «, ove necessario,».

2. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 51 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58.»

#### Art. 21.

*Diniego della concessione. Modifiche all'articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. La lettera c) del comma 1 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 90-bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) e dell'articolo 90-bis, comma 3;».

2. La lettera d) del comma 1 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.

#### Art. 22.

*Disciplinare di concessione. Sostituzione dell'articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 54. (*Disciplinare di concessione*) — 1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.


2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l'occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area.

3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell'occupazione dell'area demaniale è pari alla durata della concessione per l'uso di acqua.

4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.

6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta,



nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all'articolo 14-*bis*.

7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell'atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.».

#### Art. 23.

*Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione. Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 61/R/2016 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione.».

#### Art. 24.

*Provvedimento finale. Modifiche all'articolo 56 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole:

«dirigenziale del dirigente responsabile del settore competente».

#### Art. 25.

*Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche. Modifiche all'articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole «provvedimento di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento finale» e le parole «del disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di concessione».

2. Il comma 2 dell'articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogato.

#### Art. 26.

*Esecuzione dei lavori. Sostituzione dell'articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 59 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. (*Esecuzione dei lavori*) — 1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi;

b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'articolo 54.

3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.».

#### Art. 27.

*Uso della captazione. Inserimento dell'articolo 59-bis nel d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo l'articolo 59 del del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 59-*bis*. (*Uso della captazione*) — 1. Il concessionario può far uso dell'acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.

2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantitativi limitati di risorsa:

a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma, 5;

b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).».


#### Art. 28.

*Cauzione. Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. (*Cauzione*) — 1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.

2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all'importo di 20.000,00 euro, può



essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.

3. La cauzione non è richiesta per le licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79.

4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un'annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.

5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.

6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.

7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.»

#### Art. 29.

*Garanzie per la fase di esecuzione delle opere. Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto.»

4. Il comma 3 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2-bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario.»

#### Art. 30.

*Garanzie per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi. Modifiche all'articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Al comma 4 dell'articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono soppresse le seguenti parole:

«, aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione».

#### Art. 31.

*Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. (*Disposizioni generali*) — 1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010,

n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure.

2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.»

#### Art. 32.

*Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità. Sostituzione dell'articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016.*


1. L'articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 65. (*Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità*) — 1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.

3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, competente all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.

4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.



5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990, mediante l'integrazione della domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l'integrazione.

6. Alla domanda, integrata con l'istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.

7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:

a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;

b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.».

### Art. 33.

*Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale. Sostituzione dell'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016.*

1. L'articolo 66 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. (Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale) — 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.

3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:

a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio della derivazione;

b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell'articolo 49 l'istruttoria per il rilascio della concessione;

c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006;

d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:

1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;


2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata «struttura operativa», a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:

a) cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento di concessione;

b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della legge 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.

5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.



6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi:

a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;

b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14-ter della legge 241/1990.

7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 152/2006, la Giunta regionale:

a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;

b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d)).».

#### Art. 34.

*Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Il comma 1 dell'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura

e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.».

2. Il comma 4 dell'articolo 67 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA.».

#### Art. 35.

*Varianti. Sostituzione dell'articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 69 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. (Varianti) — 1. È fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.

2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.

4. È sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:


a) l'estensione della durata della concessione;

b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.

5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando:

a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria;

b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.



6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante.

L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia installato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria. A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all'articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.

8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, nonché agli obblighi di installazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, nei casi previsti all'articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.

9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle varianti sostanziali, l'attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.

10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.».

## Art. 36.

### *Rinnovo della concessione. Modifiche all'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Il comma 1 dell'articolo 73 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:

a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;

b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;

c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4;

d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l'avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT.».

3. Al comma 8 prima delle parole: «La domanda di rinnovo» è inserita la seguente: «Qualora».

## Art. 37.

### *Disposizioni generali. Inserimento dell'articolo 74-bis nel d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo l'articolo 74 del del d.p.g.r. 61/R/2016, all'interno del capo V, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis. (Disposizioni generali) — 1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all'articolo 78.».

## Art. 38.


### *Decadenza. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«b) il mancato pagamento di due annualità del canone;».

2. Al comma 2 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalla seguenti:

«articoli 4 e 5.».



## Art. 39.

*Rinuncia.**Modifiche all'articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente:

«*c*) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.»

2. Il comma 2 dell'articolo 77 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia.»

## Art. 40.

*Licenze di attingimento.**Modifiche all'articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 79 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole «a minuto secondo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo».

2. Al comma 6 la parola «notificato» è sostituita dalla seguente: «trasmesso».

## Art. 41.

*Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo. Modifiche all'articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Il comma 1 dell'articolo 80 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell'articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:

*a*) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;

*b*) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;

*c*) all'installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015.»

## Art. 42.

*Concessioni preferenziali.**Modifiche all'articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Al comma 4 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo le parole: «Autorità di bacino» è inserita la seguente: «distrettuale».

2. Al comma 8 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole «di cui agli articoli 65, 66, 67, 68» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 65, 66 e 67».

3. Al comma 11 dell'articolo 81 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «indennità provvisoria stabilita» sono sostituite con le seguenti: «canone provvisorio stabilito».

## Art. 43.

*Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. Sostituzione dell'articolo 86 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'articolo 86 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni*) — 1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.

2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.»

## Art. 44.

*Disposizioni per le derivazioni esistenti. Modifiche all'articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Nell'alinea del comma 4 dell'articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalla seguente: «articoli 4 e 5».

2. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di cui all'articolo 6;» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «al comma 3» sono sostituite dalla seguente: «al comma 4.»


4. Al comma 6 dell'articolo 89 del d.p.g.r. 61/R/2016 le parole: «termine di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «termine di tre anni».

## Art. 45.

*Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione. Modifiche all'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016*

1. All'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione.»





## Art. 46.

*Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico. Inserimento dell'articolo 90-bis nel d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo l'articolo 90 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis. (*Disposizioni transitorie per il rilascio di ad uso idroelettrico*) — 1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologici per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:

a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;

b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;

c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.

3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell'autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.

5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle

acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endo-procedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.

## Art. 47.

*Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto. Inserimento dell'articolo 90-ter nel d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo l'articolo 90-bis del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 90-ter (*Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto*) — 1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso.

2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfaitariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell'ambito territoriale di riferimento.


4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.»

## Art. 48.

*Clausola valutativa. Inserimento dell'articolo 96-bis nel d.p.g.r. 61/R/2016*

1. Dopo l'articolo 96 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 96-bis. (*Clausola valutativa*) — 1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali



competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell'utente, l'altra all'effettivo consumo.».

#### Art. 49.

##### *Abrogazioni*

1. Gli articoli 6, 43 e 68 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono abrogati.

##### *Capo II*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2015, N. 51/ R (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERE E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 «NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI».

DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI DI ACQUA PUBBLICA E DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI)

#### Art. 50.

##### *Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015*

1. Dopo il punto 3 del preambolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri». Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni) è inserito il seguente:

«3-bis. è opportuno estendere l'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura a tutti i prelievi ad uso domestico delle acque sotterranee, in modo da poter aggiungere un elemento di verifica e controllo per un uso che non è soggetto a concessione e che è definito anche in base ad i quantitativi annui prelevati;».

#### Art. 51.

##### *Definizioni.*

##### *Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) «ente irriguo»: unità giuridica di base di organizzazione dell'irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;

b-ter) «campo pozzi o campo sorgenti»: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta.».

#### Art. 52.

*Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 sono soppresse le seguenti parole:

«, effettuati dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità.».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b)».

#### Art. 53.

*Disposizioni relative a nuovi prelievi e restituzioni. Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del comma 1, in sede di rilascio o rinnovo o, in caso di nuove restituzioni, di modifica dei titoli abilitativi ai prelievi di cui all'articolo 3, comma 1, il disciplinare di concessione e la licenza di attingimento stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6:

a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta, anche nei casi in cui sia già stato installato a seguito della fase di ricerca di acque sotterranee;


b) nel caso di prelievo di acque superficiali, il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso.».

#### Art. 54.

*Criteri per la individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015*

1. Il comma 6 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di campi pozzi o campi sorgenti il settore competente può disporre che la misura possa essere cumulativa, quando non inficia il controllo dell'equilibrio del bilancio idrico. In particolare la misura può essere cumulativa nel caso di più prelievi da acque sotterranee contenute nello stesso corpo idrico, con singola portata inferiore a 1 litro al secondo (30.000 metri cubi annui) convogliati in un'unica tubazione. In questo caso il misuratore è posto al coacervo oppure all'entrata di eventuali serbatoi di accumulo.».



*Capo III*  
NORME FINALI

## Art. 55.

*Sostituzione degli allegati A e D al d.p.g.r. 61/R/2016*

1. L'allegato A al d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con l'allegato A al presente regolamento.

2. L'allegato D al d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito con l'allegato D al presente regolamento.

## Art. 56.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 11 agosto 2017

*La Vicepresidente:* BARNI

17R00423

## REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2017, n. 12.

**Disposizioni contabili.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 34 del 18 agosto 2017)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Regolarizzazione partite sospese*

1. A saldo della regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere fino all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 75.514.919,81 euro di cui all'allegato «A»

alla presente legge, la cui copertura è stata assicurata a fronte degli stanziamenti per complessivi 85.333.132,63 euro disposti con l'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

2. Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio finanziario 2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 26.166.100,92 euro di cui all'allegato «B» alla presente legge.

3. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 è determinato tenendo conto di quanto disposto al comma 2.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 10 agosto 2017

CROCETTA

*L'assessore regionale per l'economia:* BACCEI

17R00443

LEGGE 10 agosto 2017, n. 13.

**Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 34 del 18 agosto 2017)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Approvazione del Rendiconto*

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, unitamente agli schemi di bilancio previsti dall'Allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvati nelle risultanze degli articoli che seguono.



## Art. 2.

*Previsioni definitive del bilancio*

1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2016 fissate con la legge regionale di bilancio 17 marzo 2017, n. 9, in euro 24.116.034.786,45, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessive euro 4.902.082.296,05, risultano stabilite in euro 29.018.117.082,50.

## Art. 3.

*Entrate*

1. Il totale delle entrate accertate, per l'esercizio finanziario 2016, per la competenza propria dell'esercizio, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 21.235.046.422,70, di cui euro 19.502.056.426,16 versati ed euro 1.732.989.996,54 quali residui attivi da esercizio 2016.

2. I versamenti in conto residui attivi ammontano complessivamente ad euro 1.549.280.136,35.

3. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 in euro 4.162.617.587,24, per effetto delle variazioni di entrate verificatesi nel corso della gestione 2016, degli incassi di cui al comma 2, nonché del riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 171 del 21 aprile 2017, risultano determinati, alla data del 31 dicembre 2016, in euro 4.195.895.664,22 secondo le risultanze che seguono:

	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	1.732.960.158,86	29.837,68	1.732.989.996,54
Gestione dei residui	1.814.230.911,58	648.674.756,10	2.462.905.667,68
Residui attivi al 31/12/2016			4.195.895.664,22

## Art. 4.

*Spese*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in euro 21.051.745.905,15, di cui euro 19.149.177.195,96 pagati ed euro 1.902.568.709,19 da pagare.

2. I pagamenti in conto residui ammontano complessivamente ad euro 1.854.241.207,89.

3. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 per complessivi euro 3.139.250.831,74, per effetto dei pagamenti di cui al comma 2, nonché delle operazioni di riaccertamento ordinario previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla delibera della Giunta regionale n. 171 del 21 aprile 2017, risultano determinati, alla data del 31 dicembre 2016, in euro 2.988.738.998,77 secondo le risultanze che seguono:

	Totale somme rimaste da pagare
Gestione della competenza	1.902.568.709,19
Gestione dei residui	1.086.170.289,58
Residui attivi al 31/1/2016	2.988.738.998,77


## Art. 5.

*Fondo di cassa*

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016 è accertato in euro 724.856.609,15, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2016 838.855.172,43

<i>Gestione di bilancio</i>	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Incassi	1.549.280.136,35	19.502.056.426,16	21.051.336.562,51
Pagamenti	1.835.408.136,32	19.074.795.033,01	20.910.203.169,33



<i>Saldo della gestione di bilancio</i>			+141.133.393,18
<i>Gestione di tesoreria</i>			
Crediti di tesoreria	31.669.779.765,86	31.553.231.553,71	116.548.212,15
Debiti di tesoreria	3.551.789.510,65	3.830.254.444,74	- 278.464.934,09
<i>Saldo della gestione di tesoreria</i>			- 161.916.721,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- 93.215.234,52
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2016</b>			<b>724.856.609,15</b>

## Art. 6.

*Risultato di amministrazione*

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2016 evidenzia un risultato di amministrazione pari ad euro -99.909.320,64, secondo le risultanze che seguono:

<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2016</b>			724.856.609,15
Residui attivi			+4.195.895.664,22
Residui passivi			-2.988.738.998,77
Crediti di tesoreria			+1.840.305,48
Debiti di tesoreria			-735.003.548,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	512.248.448,09		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	763.034.559,66		
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	23.476.344,15		
Totale Fondo pluriennale vincolato Spesa			-1.298.759.351,90
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016</b>			<b>euro 99.909.320,64</b>

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016, considerate le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro -6.099.560.466,09, di cui


**Risultato di amministrazione al 31.12.2016** - 99.909.320,64

**Parte accantonata**

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	67.901.259,46		
Accantonamenti residui perenti al 31/12/2016	95.280.000,00		
Fondo rischi contenzioso	103.552.170,69		
Fondo perdite società partecipate	4.289.629,67		
<b>Totale parte accantonata</b>			<b>-271.023.059,82</b>

**Parte vincolata**

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	192.163.435,71		
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.777.871.599,45		



Vincoli attribuiti dall'ente relativi al Fondo anticipazioni di liquidità	2.591.690.000,00	
Altri vincoli - contratti derivati	20.500.542,78	
Altri vincoli	3.373.162,64	
Vincoli per quote di cofinanziamento	106.030.947,20	
<b>Totale parte vincolata</b>		- 5.691.629.687,78
Parte destinata agli investimenti	36.998.397,85	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>		-36.998.397,85
<b>Totale Disavanzo (parte disponibile)</b>		-6.099.560.466,09

## Art. 7.

*Situazione per natura fondi*

1. Il disavanzo finanziario di euro 99.909.320,64 di cui all'articolo 5, è così composto:

<b>Disavanzo finanziario</b>		euro 5.469.470.920,09
<i>di cui</i>		
<i>Fondi ordinari della Regione</i>	euro 5.469.470.920,09	
<b>Avanzo finanziario</b>		euro 5.369.561.599,45
<i>di cui</i>		
<i>Fondi non regionali</i>	euro 2.777.871.599,45	
<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	euro 2.591.690.000,00	
<b>Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2016</b>		99.909.320,64

## Art. 8.

*Risultati generali della gestione patrimoniale*

1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2016 è così determinata:

<b>ATTIVITÀ</b>		
- Attività finanziarie	euro 6.565.696.744,83	
- Attività non finanziarie	euro 774.058.180,35	7.339.754.925,18
<b>PASSIVITÀ</b>		
Passività finanziarie		euro 14.967.268.369,02
<b>ECCEDENZIA delle passività sulle attività al 31 dicembre 2016</b>		euro 7.627.513.443,84



## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2017

CROCETTA

*Assessore regionale  
per l'economia*  
BACCEI

(*Omissis*).

17R00444

LEGGE 11 agosto 2017, n. 14.

**Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 34 del 18 agosto 2017 - n. 28*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Promozione dell'erogazione delle prestazioni di igiene del cavo orale*

1. Per la promozione e diffusione della prevenzione e della cura precoce di specifiche malattie del cavo orale, la Regione assicura l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale.

2. Le Aziende sanitarie provinciali, su base distrettuale, adottano tutti gli atti gestionali e di programmazione volti a garantire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione primaria e secondaria, di prevenzione delle complicanze orali correlate a patologie sistemiche e cura precoce delle malattie del cavo orale riconosciute nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'inserimento della figura professionale sanitaria dell'igienista dentale.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a rimodulare le proprie piante organiche e ad espletare i relativi concorsi pubblici, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli nor-

mativi fissati per le assunzioni del personale, inserendo la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, in grado di assicurare la prevenzione e cura delle affezioni orodentali su prescrizione degli odontoiatri e dei medici chirurghi, responsabili di servizio, autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria come disciplinato dal Decreto del Ministro della sanità n. 137 del 15 marzo 1999.

## Art. 2.

*Prestazioni concernenti la prevenzione e la cura di affezioni del cavo orale*

1. Nell'ambito del Sistema sanitario regionale l'igienista dentale abilitato:

a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria;

b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici;

c) effettua l'ablazione del tartaro e la levigatura delle radici dentali nonché l'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;

d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche d'igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei a evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;

e) indica le regole di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

## Art. 3.


*Linee guida*

1. L'igienista dentale abilitato che eroga le relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale, si attiene alle indicazioni scientifiche e terapeutiche contenute nelle vigenti Linee guida nazionali emanate dal Ministero della salute per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva ed in età adulta nonché negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a chemioterapia o radioterapia.

## Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge relativi alle assunzioni degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, mediante rimodulazione dei posti in pianta organica conseguente alla soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati per le assunzioni del personale.



## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2017.

CROCETTA

*Assessore regionale  
per la salute*  
GUCCIARDI

(*Omissis*).

17R00445

LEGGE 11 agosto 2017, n. 15.

**Assesamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 35 del 25 agosto 2017*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2017, sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 rispettivamente in euro 4.195.895.664,22 ed in euro 2.988.738.998,77.

## Art. 2.

*Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017*

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 724.856.609,15.

## Art. 3.

*Saldo finanziario dell'esercizio precedente*

1. Il saldo finanziario del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 risulta negativo per complessivi euro 99.909.320,64. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.469.470.920,09 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.369.561.599,45, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.099.560.466,09.

## Art. 4.

*Quote vincolate*

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 5.691.629.687,78, di cui euro 2.777.871.599,45 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 2.591.690.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, euro 192.163.435,71 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili, euro 20.500.542,78 relativi a vincoli per rischi connessi ai contratti derivati, euro 106.030.947,20 relativi alle quote di cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari ed euro 3.373.162,64 quale quota non impegnata dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

## Art. 5.

*Quote accantonate e quote destinate agli investimenti*


1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 271.023.059,82, di cui euro 67.901.259,46 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2016, euro 95.280.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2016, euro 103.552.170,69 per Fondo rischi contenzioso ed euro 4.289.629,67 per Fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 36.998.397,85, è destinato al cofinanziamento dei programmi comunitari e di altri progetti nazionali e comunitari, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2016.

## Art. 6.

*Modifiche ed integrazioni  
alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8*

1. All'art. 3, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole da «Gli enti regionali» a «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse finanziarie





di cui all'allegato 1 - parte A, nonché quelle destinate ai consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non inferiore all'uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del dipartimento bilancio e tesoro.»

2. L'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

«10. A seguito della sottoscrizione dell'accordo tra lo Stato e la regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo allegato 2.»

3. L'art. 3, comma 13, della legge regionale n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

«13. L'art. 11, comma 8, lettera d), della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 è abrogato.»

4. All'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8/2017, la parola «accertata» è sostituita dalla parola «iscritta».

5. All'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 8/2017, dopo le parole «propria scelta.» sono aggiunte le parole «Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza.»

6. All'art. 24 della legge regionale n. 8/2017, la rubrica «Fondi globali e tabelle» è sostituita dalla rubrica «Fondi speciali e tabelle» e le parole «fondi globali di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «Fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

7. Agli oneri previsti per gli anni 2020 e 2021 dall'art. 3, commi 25 e 26, dall'art. 7, commi 6 e 7, dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 11 della legge regionale n. 8/2017, si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

8. Per le spese per il personale trasferito ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 220 migliaia di euro e, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nel limite massimo di 466 migliaia di euro.

9. All'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 8/2017, le parole «e in euro 63.054.846,66» sono sostituite dalle parole «in 81.330 migliaia di euro» e dopo le parole «esercizio finanziario 2018» sono aggiunte le parole «e in 50.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019».

#### Art. 7.

##### *Abrogazione e modifiche di norme*

1. All'art. 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.»

2. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, sostituire le parole «gli stanziamenti prefissati con legge» con le parole «gli stanziamenti, compresi quelli prefissati con legge o di spese obbligatorie».

3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «con funzioni di Autorità di certificazione dei programmi, cofinanziati dalla Commissione europea» sono aggiunte le parole «nonché per quello di cui all'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.»

4. L'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, non si applica al consiglio di indirizzo e vigilanza di cui al decreto del presidente della regione 23 dicembre 2009, n. 14.

#### Art. 8.

##### *Maggiorazione addizionale regionale IRPEF*

1. All'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«10-bis. Per l'esercizio finanziario 2019 gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11 e dalla presente legge, per l'importo complessivo di 105.207 migliaia di euro, trovano copertura mediante riduzione della missione 20, programma 1, capitolo 215701.

10-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello statuto di cui all'art. 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, è azzerata.»

#### Art. 9.

##### *Assegnazioni finanziarie enti locali*

1. All'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, le parole «per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle parole «annui».

2. All'art. 2 della legge regionale n. 8/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «47.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «91.050 migliaia di euro»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di giunta, sulla base dei seguenti criteri:

a) entrate;

b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a «neutralizzare» incremento;



c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;

d) mutui;

e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.».

3. Le disposizioni di cui all'art. 30, comma 7-ter, della legge regionale n. 5/2014 si applicano per l'ulteriore anno 2017, purché nel limite massimo di cinque esercizi finanziari con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e comunque entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 1.100 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 10.

##### *Copertura integrale delle spese per i precari dei comuni in dissesto per il 2016*

1. Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni dettate dall'ultimo periodo del comma 215 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto nell'anno 2016, quale integrazione dei contributi già concessi nello stesso anno dal Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e dagli specifici interventi regionali supplementari disposti per la copertura integrale delle spese relative alle proroghe dei lavoratori precari in servizio.

2. Al maggior onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 derivante dalle disposizioni del presente articolo, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 11.

##### *Stato di previsione delle entrate*

1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2017-2019 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella «A», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 12.

##### *Stato di previsione delle spese*

1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2017-2019 e nell'allegato 1 di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella «B», comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge e delle relative coperture finanziarie.

#### Art. 13.

##### *Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, e aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019*

1. È sostituito l'allegato 10 approvato con l'art. 3, comma 1, lettera j) alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 (allegato 1 a), b), c)).

2. È approvata l'appendice alla nota integrativa di cui all'art. 11, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, approvata con l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2017 (allegato 2).

3. È sostituito l'allegato 13 approvato con l'art. 3, comma 1, lettera m), della legge regionale n. 9/2017 (allegato 3).

4. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 9/2017 è aggiunta la seguente lettera:

«n-bis) prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 15) (allegato 4).».

5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati alla legge regionale n. 9/2017 di cui all'art. 3, comma 1, lettere f), g).

6. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 4, i seguenti allegati alla presente legge:

a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

c) la nota integrativa di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 7);

d) il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8).

#### Art. 14.

##### *Norma finale*

1. Gli effetti della manovra della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 11 agosto 2017

CROCETTA

*Assessore regionale per l'economia:* BACCEI

17R00446



LEGGE 11 agosto 2017, n. 16.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 35 del 25 agosto 2017)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finanziamento per l'Irsap*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità degli articoli 2 e 4 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (Missione 14, Programma 1, capitolo 243301) è incrementata, per il triennio 2017-2019, dell'importo annuo di 3.900 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333 per il triennio 2017-2019. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo è subordinata all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici del risultato di gestione del servizio sanitario regionale relativo ai conti consuntivi degli anni 2016, 2017 e 2018. Qualora si accerti un risultato di gestione negativo l'autorizzazione di spesa è ripristinata, con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale, in misura pari alla residua disponibilità della Missione 13, Programma 4, capitolo 413333.

Art. 2.

*Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi*

1. Presso il Fondo pensioni Sicilia è costituito il «Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione» destinato al pagamento, con oneri a carico della Regione, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi in liquidazione e dei relativi trattamenti di reversibilità, riconosciuti con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede annualmente mediante riduzione dell'autorizzazione di

spesa prevista per la Missione 14, Programma 1, capitolo 243301 nel limite massimo annuo di 376 migliaia di euro. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento regionale delle attività produttive, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, si provvede annualmente ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nella misura strettamente necessaria ad assicurare i trattamenti pensionistici previsti.

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di consorzi universitari*

1. Il comma 4 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

Art. 4.


*Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario *ad acta* per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'art. 23, comma 2-*quinquies*, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e in deroga alla previsione di cui all'art. 49, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso l'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) ed è utilizzato, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e in forza di apposita convenzione da stipularsi tra l'ESA e gli enti gestori di cui al comma 1, prioritariamente per le attività di liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per le finalità di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 6.977 migliaia di



euro, 6.719 migliaia di euro e 6.554 migliaia di euro, si provvede, per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, Capitolo 214107). Per l'anno 2019 è ridotto di pari importo lo specifico accantonamento 1004 del Fondo globale di parte corrente di cui all'art. 14, comma 1, Tabella A, capitolo 215704. Ferma restando la maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, alla spesa per il trattamento di fine servizio maturato dal personale dell'Ente Acquadotti siciliani, ivi compreso quello già trasferito presso altri enti, si provvede nell'ambito dei trasferimenti annuali di cui al presente comma. Per le medesime finalità sono trasferite agli enti di cui sopra le disponibilità residue sul capitolo 214107.

5. L'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81 è abrogato.

6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Per le medesime finalità del presente comma è autorizzata l'ulteriore spesa di 2.000 migliaia di euro a valere sulle assegnazioni ai comuni per spese di investimento di cui all'art. 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

7. All'art. 15 della legge regionale n. 5/2014 sono soppresse le parole «nonché per la residua gestione idrica rimasta».

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquadotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001) per l'importo di euro 796.463,00 per l'anno 2017 e di euro 8.796.463,00 annui per gli anni 2018 e 2019;

b) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301);

c) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che risultino titolari di trattamenti pensionistici inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, è riconosciuto un assegno di sostegno di importo pari alla minor somma fra detto ammontare e il trattamento pensionistico complessivo ai medesimi riconosciuto antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2014. Per le finalità di cui al presente comma l'Ufficio speciale per le liquidazioni è autorizzato a trasferire all'ESA o ad altro ente incaricato le somme necessarie all'erogazione agli aventi diritto.

10. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nella misura massima di 830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


11. Per le finalità dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2017 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 8.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

## Art. 5.

### *Disposizioni in materia di società partecipate*

1. La Regione e gli enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della stessa applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. Le funzioni e i compiti ivi attribuiti ai titolari degli organi politici e amministrativi si intendono riferite alle corrispondenti figure istituzionali in ambito regionale. Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'art. 33, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole «partecipazione della Regione,» sono aggiunte le parole «anche indiretta, nonché nelle società che svolgono attività in *house providing*, individuate



con decreto del Presidente della Regione in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.»

#### Art. 6.

##### *Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti*

1. Ferme restando le prerogative della Corte dei conti, stabilite con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni e con il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante norme di attuazione dello Statuto regionale, in Sicilia si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3, in quanto compatibili con l'organizzazione e la vigente legislazione regionale, del Capo I del Titolo II e degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto.

4. All'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «che usufruiscano» sono sostituite dalle parole «o che usufruiscono». Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole «rappresentative di interessi economici e sociali» sono aggiunte le parole «, fermo restando che il legale rappresentante dell'ente, comunque denominato, è individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente disposizione.»

#### Art. 7.

##### *Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*

1. Per le finalità di cui all'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 il personale del comparto non dirigenziale in servizio, alla data del 31 dicembre 2016,

presso gli uffici o le strutture individuate dal comma 5 del medesimo articolo è assegnato alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è onerato degli adempimenti relativi all'adozione degli atti conseguenti.

#### Art. 8.

##### *Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica*

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 o all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, ancorché abbiano avviato azioni giudiziarie per la trasformazione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro, mantengono presso i Consorzi di bonifica medesima precedente posizione lavorativa di rapporto a tempo determinato, secondo la disciplina delle giornate lavorative, prevista per la fascia di appartenenza previa risoluzione del contenzioso in essere. Dalle disposizioni di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per il bilancio della Regione.

2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 4/2006 e di cui alla legge regionale n. 14/2010, per l'esecuzione di opere di salvaguardia del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l'utilizzo dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, l'impiego dei lavoratori è organizzato sulla base dei principi di efficacia, efficienza e continuità delle prestazioni lavorative.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, è incrementata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320). Al relativo onere si provvede mediante differimento all'anno 2020 del corrispondente importo annuo delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi, dell'art. 1, commi 235 e 322 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Missione 1, Programma 4, capitolo 217308).

5. Al fine della definizione delle procedure di cui all'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accertano l'ammontare delle passività ed attività dei singoli consorzi ed elaborano un piano di riduzione dei costi di funzionamento, di recupero dei crediti esigibili e di vendita dei beni alienabili. All'esito, laddove la



massa passiva risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, l'Assessore competente sottopone alla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, un programma di intervento finanziario e normativo per il relativo ripianamento.

6. La disciplina del procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 è stabilita con apposito Regolamento adottato dai commissari straordinari di cui al comma 5, previa approvazione dell'Assessore regionale per l'Agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Per l'attuazione dell'accorpamento dei Consorzi di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 24 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45.

7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L'applicazione del presente comma non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito, e previa corrispondente riduzione, della autorizzazione di spesa di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

#### Art. 9.

*Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale.*

1. All'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP.».

2. All'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabili-

tà degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.

9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del cinquanta per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.».

#### Art. 10.

*Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie.*

1. Al fine di sostenere la competitività e la capacità d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente adottata con deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, riconosce contributi alle imprese operanti nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie che procedano alla localizzazione o rilocalizzazione sul territorio regionale di unità produttive e/o di ricerca e sviluppo nei settori indicati.


2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:

a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;

b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici individuati.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'art. 25 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'art. 2, punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.



5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.

6. I benefici di cui al comma 2, lettera *b*), sono assegni ai sensi ed entro i limiti di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE a mezzo di procedure di evidenza pubblica.

7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale restituzione delle somme ricevute.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001).

#### Art. 11.

##### *Iniziativa per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI*

1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali negli istituti scolastici, con priorità nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

#### Art. 12.

##### *Ufficio stampa e documentazione della Regione*

1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, come recepita con l'art. 127 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 2, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai seguenti commi, ed espleta i compiti individuati nella suddetta legge.

2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno dieci anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il cinquanta per cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti.

4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

6. Sono abrogati l'art. 82 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 1976, n. 79, l'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, l'art. 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con il presente articolo.



## Art. 13.

*Implementazione dei canali di comunicazione multimediale*

1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione.

2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 300 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura intermedia di cui ai precedenti commi redige una relazione, illustrata alla I Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nella quale descrive analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti in rapporto ai risultati attesi, le strategie di comunicazione adottate e le criticità riscontrate.

## Art. 14.

*Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada*

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. L 315 del 3 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità determina con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone e le associazioni dei consumatori, e previa intesa con gli enti locali e delibera della Giunta regionale, il livello dei servizi minimi di propria competenza in termini quantitativi e qualitativi, in conformità ai criteri previsti all'art. 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche e integrazioni ed in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in con-


formità al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, pubblicato nella G.U.C.E. n. 156 del 28 giugno 1969 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle persone con ridotta capacità motoria.

2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. in virtù di quanto previsto all'art. 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, può procedere all'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su strada alla predetta società, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 5, comma 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e con le modalità previste nel citato regolamento.

4. I contributi regionali concessi ai comuni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni per l'espletamento dei servizi urbani di trasporto sono corrisposti fino alla naturale scadenza dei contratti di affidamento stipulati in attuazione della citata normativa. Ai fini del rinnovo dei contratti di servizio esistenti, da attuarsi in conformità alle prescrizioni contenute nel regolamento (CE) 1370/2007, il livello dei servizi minimi a carattere locale da garantirsi da parte degli enti locali territoriali sarà determinato, ai sensi dell'art. 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa intesa con gli enti locali interessati, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone.

5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dei connessi adempimenti previsti dalle direttive dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di supporti specialistici da attivare secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 50 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).





## Art. 15.

*Trasporto ferroviario regionale*

1. Per le finalità dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, la spesa complessiva di 83.380 migliaia di euro, in ragione di:

1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;

8.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;

10.560 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022;

12.540 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023;

14.520 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024;

16.610 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2025;

18.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026.

2. Agli oneri annui previsti a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'art. 1, commi 509 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

## Art. 16.

*Borse di studio per area non medica*

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area «non medica»: biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

## Art. 17.

*Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria*

1. All'art. 30, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «alloggio» sono aggiunte le parole «e a famiglie ospitanti»;

b) dopo la parola «ticket.» è aggiunto il seguente periodo: «Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due.».

## Art. 18.

*Biobanca del Mediterraneo*

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all'istituzione della «Biobanca del Mediterraneo». (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

## Art. 19.

*Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate*

1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, la Regione, per l'assegnazione ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 degli immobili siti nel Comune di Bagheria, sedi delle strutture sanitarie, ospedaliere, di medicina nucleare e di diagnostica per immagini e radioterapia, è autorizzata a farsi carico, anche per il periodo di amministrazione giudiziaria, dei costi relativi all'adeguamento e all'ampliamento delle strutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 2017, ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore complessivamente ad euro 27.334.383,51.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi immobili.


Anno	Interessi	Capitale
2017	euro 478.352,00	euro 275.669,00
2018	euro 942.147,00	euro 565.894,00
2019	euro 922.168,00	euro 585.873,00

## Art. 20.

*Disposizioni in materia di demanio*

1. All'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle



attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.

1-ter. Fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'art. 4 è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione.»

#### Art. 21.

##### *Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici*

1. Per le finalità di cui all'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni, l'autorizzazione di spesa è determinata nel limite massimo di 100 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

#### Art. 22.

##### *Iniziativa a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche*

1. Al fine di incrementare l'offerta culturale di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione del calendario turistico, la Regione, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, promuove e sostiene la produzione integrata e condivisa di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nell'ambito del settore.

2. I progetti finanziabili, tenuto conto del relativo piano economico dei costi e dei ricavi, devono conseguire l'abbattimento dei costi di produzione e di allestimento mediante specifiche coproduzioni e la condivisione dei servizi comuni, l'elaborazione di un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi, da parte dei soggetti coinvolti, per l'intero anno solare.

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana e con l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto, definisce le modalità di elaborazione e i contenuti minimi richiesti e, sulla base del progetto elaborato dai soggetti di cui al comma 1, approva il calendario unico delle attività e il piano di riparto del finanziamento.

4. Le iniziative di cui al presente articolo costituiscono oggetto dell'attività di promozione di competenza dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

5. Per le produzioni artistiche e musicali dei teatri con almeno 500 posti e un calendario annuale degli eventi gestiti direttamente dai comuni, è istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Alla copertura si provvede con parte delle risorse previste nella autorizzazione di spesa del presente articolo.

6. Per la finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).

#### Art. 23.

##### *Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto*

1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro trenta giorni dalla data della delibera CIPE che autorizza la spesa di cui al comma 2, emana un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, per la redazione del Piano comunale amianto di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/2014, e per gli interventi di cui all'art. 10 finalizzati alla rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi pubblici e privati. I comuni provvedono di conseguenza secondo le direttive del Dipartimento regionale della protezione civile.

2. Per le finalità del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2017, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.

#### Art. 24.

##### *Norme in materia di Confidi*

1. Ai Confidi privi di iscrizione ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del riconoscimento degli statuti secondo le prescrizioni di cui al comma 5-ter dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è assegnato un punteggio di partenza pari a 6.

#### Art. 25.

##### *Albo regionale delle Cooperative sociali*

1. È istituito, ai fini dell'applicazione in Sicilia, a norma dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'art. 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B.



2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive emana un decreto contenente le procedure per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1.

#### Art. 26.

##### *Fondo di sostegno alle imprese*

1. È istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, destinato al finanziamento di forme di sostegno o di defiscalizzazione in favore delle suddette imprese.

2. Per le finalità del presente articolo, per il triennio 2017-2019, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.

3. La gestione del Fondo di cui al comma 1 è affidata all'Assessorato regionale dell'economia il quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.

#### Art. 27.

##### *Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing*

1. Il comma 22 dell'art. 24 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è sostituito dal seguente:

«22. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla stipula, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, di apposite convenzioni per l'affidamento dei servizi di prenotazione, prevendita e biglietteria a distanza, anche mediante l'utilizzo di procedure automatizzate teleticketing, nei siti della cultura sottoposti a vigilanza e controllo dello stesso Assessorato. Per i siti affidati o da affidare ai concessionari dei servizi aggiuntivi di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le attività di prenotazione, prevendita e biglietteria a distanza di cui al presente comma possono essere affidate, a richiesta, ai concessionari dei relativi siti, anche in forma associata tra loro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione o dell'utenza cui sono destinati.»

#### Art. 28.

##### *Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A.*

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia che assicuri il mantenimento dei livelli occupazionali del personale con contratto a tempo

indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso la stessa società.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Riscossione Sicilia S.p.A. è gestita da un Consiglio di amministrazione di tre componenti nominati dal Governo regionale previo parere della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana.

3. L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione non può essere conferito a coloro i quali abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti, funzioni e compiti di amministratore nella società di cui al comma 1.

#### Art. 29.

##### *Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro*

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'art. 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.

2. Il termine previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020.

3. L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli.

#### Art. 30.

##### *Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici*

1. I commi da 1 a 6 dell'art. 14 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e il comma 2-bis dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

2. All'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è aggiunto il seguente comma:


«4-bis. L'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 non si applica agli organi di controllo.»

#### Art. 31.

##### *Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*

1. L'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Previsione e situazione di cassa*). — 1. Al fine di un efficace controllo sull'andamento della liquidità della cassa regionale, il Governo regionale presenta ogni quadrimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione di cassa e di tesoreria della Regione, predisposta tramite il monitoraggio completo delle entrate e delle spese.»



## Art. 32.

*Controlli sugli enti regionali*

1. I commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.

## Art. 33.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 è abrogato.

## Art. 34.

*Modifica all'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24*

1. All'art. 19, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 dopo le parole «mancato ravvedimento» aggiungere le parole «, per il triennio 2017-2019».

## Art. 35.

*Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione*

1. La Regione è autorizzata ad adottare, con delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, il Piano triennale delle dismissioni dei beni immobili del patrimonio disponibile, compreso quello proveniente da procedure di sdemanializzazione.

2. Il programma è approvato entro il 31 dicembre 2017 ed ha durata triennale. Entro lo stesso termine annualmente può essere modificato e/o integrato con le stesse modalità dell'approvazione.

3. Le dismissioni di cui al presente articolo sono operate esclusivamente attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base delle valutazioni effettuate in conformità ai parametri individuati dall'Agenzia delle Entrate.

## Art. 36.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22*

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, le parole «Assessorato regionale degli enti locali» sono sostituite dalle parole «Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 22/1986 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 83 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

3. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 22/1986 è sostituito dal seguente:

«3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, prima di provvedere all'iscrizione nell'Albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche

sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità della documentazione presentata, avvalendosi anche dei comuni e delle Prefetture.».

## Art. 37.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*

1. All'art. 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 5/2005, possono, in aggiunta alle ore lavorative previste dai programmi di lavoro, effettuare integrazioni orarie in favore dei comuni, con onere a carico dei bilanci comunali».

## Art. 38.

*Interpretazione autentica del comma 22 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di diritti sindacali.*

1. Il comma 22 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 si interpreta nel senso che, a far data dal 31 dicembre 2015, il contingente complessivo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ridotto per effetto dell'accordo quadro regionale del 2011, spettante nell'amministrazione regionale, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, è ridotto del cinquanta per cento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del venticinque per cento.

## Art. 39.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.*


1. All'art. 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «15.000 abitanti» sono aggiunte le parole «liberi Consorzi comunali e Città metropolitane»;

b) al comma 3, le parole «ciascun comune» sono sostituite dalle parole «ciascun ente locale» e le parole «nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole «in una seduta del consiglio comunale» sono sostituite dalle parole «in una seduta dell'organo consiliare o assembleare»;

d) al comma 7, la parola «due» è sostituita dalla parola «otto»;



e) al comma 8, le parole «per tutte le fasce di comuni» sono sostituite dalle parole «per tutti gli enti locali».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 22 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono soppressi.

#### Art. 40.

##### *Modifica all'art. 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*

1. All'art. 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili della medesima legge n. 457/1978.».

#### Art. 41.

##### *Agricoltura sociale*

1. La Regione, in attuazione dei principi recati della legge 18 agosto 2015, n. 141, promuove l'agricoltura sociale quale esempio della multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi nelle comunità locali, in particolare nelle zone rurali.

2. Per agricoltura sociale si intendono le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4, della legge n. 141/2015, dirette:

a) all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati dall'art. 2, nn. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, di persone svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge n. 381/1991 e di minori disabili in età lavorativa;

b) ad affiancare le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

c) alla realizzazione di progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti in stato di difficoltà sociale, fisica e psichica, di ospitalità di famiglie di extracomunitari profughi;

d) allo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante la utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa e di servizi utili per la vita quotidiana.

3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

4. È istituito l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea cui sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. Le aree e i locali utilizzati per le attività di agricoltura sociale mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini urbanistici.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e con l'Assessore regionale per la salute, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.

7. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di agricoltura sociale sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ferma restando la competenza sui controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro prevista dalla normativa statale e regionale.

#### Art. 42.

##### *Modifiche alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8*

1. Alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (capitolo 143311), dopo le parole «Messina e Caltanissetta» sono aggiunte le parole «purché abbiano attivato il servizio di vigilanza venatoria, anche esternalizzato».

#### Art. 43.

##### *Vie del Vento*

1. Le «Vie del Vento» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali nell'ambito di territori marini e costieri caratterizzati da attività indotte e connesse alla vela, al turismo ed alle discipline sportive legate alle energie naturali.

2. Le «Vie del Vento», su richiesta del Comitato promotore, sono istituite e riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio, dai Sindaci dei comuni interessati, nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio e delle aziende, singole o associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle «Vie del Vento».

4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il disciplinare della «Via del Vento» contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa la via del vento nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale della «Via del Vento».

5. Il Presidente della Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.



## Art. 44.

*Farmacie piccoli centri*

1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Assessorato regionale della salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute e del conseguente mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di 12.500 abitanti le sedi farmaceutiche non sussidiate risultino essere eccedenti il quorum previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento delle farmacie eccedenti in altro comune della Regione, nel quale all'esito della revisione biennale di cui all'art. 2, secondo comma della legge n. 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni vi siano sedi disponibili sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di un apposito decreto assessoriale che tenga conto delle cause del mutato rapporto farmacia/numero di abitanti con preferenza delle cause per calamità naturali, della ridotta entità del fatturato dell'avvenuto trasferimento della popolazione della vicinanza delle sedi da trasferire, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura quadriennale del concorso ordinario di cui all'art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previo pagamento di una tassa di concessione governativa pari a 20.000 euro.

## Art. 45.

*Borse di studio Medicina generale*

1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

## Art. 46.

*Medicina veterinaria*

1. L'art. 20 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali*). — 1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi ai medici ve-

terinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, sulla base dei criteri adottati con apposito provvedimento assessoriale.».

## Art. 47.

*Nuove forme di pagamento del ticket sanitario*

1. Ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute, alla scadenza dei contratti, emana un bando ad evidenza pubblica per la gestione dei pagamenti online e prioritariamente con quelli già accreditati con la Regione per l'erogazione di altri servizi, dandogli mandato all'incasso dei ticket inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende sanitarie provinciali.

2. I soggetti accreditati gestiranno il servizio di incasso informatizzato dei ticket sanitari di competenza dell'azienda, mettendo a disposizione dell'utenza la rete telematica, al fine di effettuare il pagamento dei ticket sanitari, provvedendo a ricevere tale pagamento attraverso gli esercizi commerciali convenzionati distribuiti nel comune in cui ha sede l'azienda.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


## Art. 48.

*Piani Paesaggistici Territoriali*

1. I Piani Paesaggistici Territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'art. 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, devono prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, siano realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità.

2. La procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunemente denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero per le quali la Regione abbia già rilasciato atti di intesa allo Stato, possono essere realizzate nel rispetto dei tempi, delle forme e delle modalità ivi previste, senza ulteriori valutazioni.



## Art. 49.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale  
10 agosto 2016, n. 16*

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo la parola «realizzati» sopprimere le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16/2016, per i quali sono stati già comunicati l'inizio dei lavori, il termine di ultimazione degli stessi è prorogato fino al 31 dicembre 2017. Dopo l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'art. 1 della legge regionale n. 16/2016, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi riferiti esclusivamente agli Organi istituzionali di Governo dell'ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale).».

3. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2016, dopo le parole «si applicano ai volumi principali e» sopprimere la parola «non».

## Art. 50.

*Demanio marittimo*

1. I canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana (REIS).

## Art. 51.

*Stabilimenti balneari*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 15 si applicano anche ai lidi autorizzati su terreni privati.

## Art. 52.

*Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e  
semplificazione delle procedure di autorizzazioni  
ambientali di competenza regionale.*

1. All'art. 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 dopo le parole «le tariffe dovute dai proponenti e dalle autorità precedenti,» sono aggiunte le parole «ad esclusione delle amministrazioni regionali» e dopo la parola «prospetto» sono aggiunte le parole «che costituisce anche parametro di riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della

commissione, in aggiunta alla partecipazione alle sedute e nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442545, secondo criteri da adottarsi con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3».

2. All'art. 91, comma 5, della legge regionale, n. 9/2015 dopo le parole «tutte le amministrazioni competenti» aggiungere «ad esclusione delle amministrazioni regionali».

## Art. 53.

*Modifiche all'art. 6 della legge  
regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma 4 è sostituito con quelli previsti dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212. La predetta disposizione si applica ai rapporti in essere non ancora definiti con atti di alienazione o transattivi.».

## Art. 54.

*Qualificazione A.R.P.A.*

1. All'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25.


2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10.».

## Art. 55.

*Personale dipendente dell'Agenzia regionale  
per la protezione dell'Ambiente*

1. Al personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, ivi incluso il personale in posizione di comando, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità.

2. Ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, ivi inclusi gli istituti di prima applicazione e le norme programmatiche che fino alla data della presente norma non abbiano trovato applicazione.



## Art. 56.

*Attività motorie*

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88. Nella strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione, la Regione riconosce l'esercizio dell'attività professionale esclusivamente svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.

Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) attività motoria: l'attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;

b) attività sportiva: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;

d) impianti sportivi: l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.

Art. 3 (*Direttore Tecnico*). — 1. Per l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

Art. 4 (*Tutela dei praticanti*). — 1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'art. 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.

2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support defibrillation" (BLS) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.

Art. 7 (*Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre*). — 1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;


b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;

d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'art. 3 della presente legge;

e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.

2. La variazione dei dati di cui al comma 1 è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.





Art. 7-bis (*Ambito di applicazione*). — 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:

a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;

b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.».

2. All'art. 9 della legge regionale n. 29/2014, le parole «da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «da emanarsi entro il 31 dicembre 2017».

3. All'art. 11 della legge regionale n. 29/2014, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2018».

#### Art. 57.

##### *Linee elettriche in bassa tensione*

1. La realizzazione di linee elettriche in bassa tensione, sia per utenze attive sia per utenze passive, che ricadono interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente non è soggetta al procedimento autorizzativo di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto legislativo 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti al regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera al comune e trasmessi, per conoscenza, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. Tali progetti sono redatti da un tecnico qualificato che assevera le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta, sotto la propria responsabilità, la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

#### Art. 58.

##### *Acquisizione materiale rotabile*

1. Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale, incrementando gli standard qualitativi del servizio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a subentrare, previa verifica della compatibilità tecnica ed economico-amministrativa e purchè il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore, mediante stipula di convenzioni che prevedano l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.

#### Art. 59.

##### *Interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*

1. L'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.

#### Art. 60.

##### *Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale*

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che hanno presentato domanda di pensionamento entro i termini indicati dai commi 3 e 5 del medesimo art. 52, come modificati dall'art. 1, comma 8, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, non accolta per irregolarità, possono regolarizzarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 61.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 agosto 2017


CROCETTA

*Assessore regionale  
per l'economia*  
BACCEI

N.B. - Le note alla legge saranno pubblicate successivamente.

(*Omissis*).

17R00447



LEGGE 11 agosto 2017, n. 17.

**Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 36 del 1° settembre 2017)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Elezione diretta del presidente del libero Consorzio comunale*

1. L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Elezione del presidente del libero Consorzio comunale*). — 1. L'elezione del presidente del libero Consorzio comunale è indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto è notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale e al segretario del libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, nell'albo pretorio del libero Consorzio comunale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il presidente del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di presidente del libero Consorzio comunale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il presidente del libero Consorzio comunale è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.»

2. Le spese relative al presente articolo a carico della regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, missione 1, programma 7.

Art. 2.

*Elezione diretta del sindaco metropolitano*

1. L'art. 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:


«Art. 13 (*Elezione del sindaco metropolitano*). — I. L'elezione del sindaco metropolitano è indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

2. Il decreto è notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al segretario della Città metropolitana, ai segretari dei comuni che ne fanno parte ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, nell'albo pretorio della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano. Sono eleggibili alla carica di sindaco metropolitano i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. Il sindaco metropolitano è immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18.

5. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.»



2. Le spese relative al presente articolo a carico della regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge trovano copertura per gli anni 2018-2019 nel capitolo 190515, missione 1, programma 7.

### Art. 3.

#### *Elezione diretta del consiglio del libero Consorzio comunale*

1. All'art. 7-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) diciotto componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) venticinque componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 600.000 abitanti.

6. Il consiglio del libero Consorzio comunale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del libero Consorzio, contestualmente all'elezione del presidente del libero Consorzio comunale. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18. Si applicano i commi 1, 2 e 5 dell'art. 6.»

### Art. 4.

#### *Elezione diretta del consiglio metropolitano*

1. All'art. 14-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) trenta componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) trentasei componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città metropolitana. Sono eleggibili alla carica di consigliere i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18. Il consiglio metropolitano è eletto contestualmente all'elezione diretta del sindaco metropolitano.

7. L'elezione del consiglio metropolitano è indetta, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno

anteriore quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018.

8. Il decreto è notificato alla prefettura territorialmente competente, al presidente del tribunale ove ha sede la Città metropolitana e al segretario della Città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, nell'albo pretorio della Città metropolitana entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

9. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al titolo II della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.»

### Art. 5.

#### *Disposizioni per l'elezione diretta del presidente e del consiglio del libero Consorzio comunale e del sindaco e del consiglio metropolitano*

1. All'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 e al comma 3 dopo le parole «del presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «e del sindaco metropolitano»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3 le parole «, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto,» sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole «Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale ovvero del consiglio metropolitano. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.»;

d) al comma 4 dopo le parole «di presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «e di sindaco metropolitano» e dopo le parole «a presidente del libero Consorzio comunale» sono inserite le parole «ed a sindaco metropolitano»;

e) al comma 4-bis le parole «, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto» sono soppresse e sono aggiunte, alla fine, le parole «Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti di cui all'art. 7 della legge



regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.»;

f) al comma 4-*quater* sono apportate le seguenti modifiche:

1) sono inserite, all'inizio, le parole «La scheda per l'elezione del presidente del libero Consorzio comunale ovvero del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di presidente del libero Consorzio comunale ovvero di sindaco metropolitano anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.»;

2) le parole «, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana» sono sostituite dalle parole «Ai fini dell'elezione il territorio del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana è ripartito in due o più collegi corrispondenti ai collegi per l'elezione del Consiglio provinciale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. I seggi spettanti al consiglio del libero Consorzio comunale ed al consiglio metropolitano sono attribuiti ad ogni collegio in proporzione alla popolazione legale residente nel collegio, con il sistema dei maggiori resti.»;

3) le parole da «Ciascun elettore esprime un voto» fino a «riportati da ciascuna di esse.» sono sostituite dalle parole «Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza. Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del presidente del libero Consorzio comunale. Nell'elezione del consiglio metropolitano l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.»;

4) dopo le parole «ciascuna lista», ovunque ricorrono, sono inserite le parole «o gruppo di liste» e le parole «il posto è attribuito alla lista» sono sostituite dalle parole «il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste»;

5) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 ..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.»;

g) il comma 4-*quinqües* è sostituito dai seguenti:

«4-*quinqües*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che non abbiano conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi nell'intero territorio del libero Consorzio comunale ovvero della Città metropolitana. Al fine della determinazione del quoziente elettorale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

4-*sexies*. Nell'elezione del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio è assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4-*quater*. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al presidente del libero Consorzio comunale ovvero al sindaco metropolitano eletto è attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi.»;

h) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;

i) al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) determina il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista ai sensi del comma 4-*quater*;

a-*bis*) procede all'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei collegi ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;»;


2) alla lettera b) le parole «ponderata» e «ponderati» sono soppresse;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) procede alle relative proclamazioni.»;

l) al comma 12 le parole «, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana,» e la parola «ponderata» ed il secondo periodo sono soppresi;

m) il comma 15 è soppresso.



## Art. 6.

*Indennità di carica*

1. L'art. 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta*). — 1. Al presidente del libero Consorzio comunale ed al sindaco metropolitano è attribuita un'indennità pari a quella spettante al sindaco del comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana.

2. I componenti del consiglio del libero Consorzio comunale e del consiglio metropolitano esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimborsi agli amministratori locali di cui all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli incarichi di componente dell'assemblea del libero Consorzio comunale e della Conferenza metropolitana sono esercitati a titolo gratuito.

4. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo rimangano a carico dei rispettivi enti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.»

## Art. 7.

*Abrogazioni e modifiche*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del presidente del libero Consorzio comunale si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio del libero Consorzio comunale.»;

c) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Cessazione dalla carica di sindaco metropolitano*). — 1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del sindaco metropolitano si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo sindaco metropolitano e del nuovo consiglio metropolitano.

2. Fino all'elezione del nuovo sindaco metropolitano, le relative funzioni sono esercitate dal vicesindaco metropolitano.»;

d) all'art. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il presidente del libero Consorzio comunale, il sindaco metropolitano, il consiglio del libero Consorzio comunale ed il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.»;

e) l'art. 51 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta*). — 1. Nello more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.»

## Art. 8.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 11 agosto 2017

CROCETTA

*Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*  
LANTIERI

17R00448





## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 3 2 4 \*

**€ 4,00**

